

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1923**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro delle giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2003**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	6
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	10
Testo dell'Accordo in lingua italiana .....	»	13
Testo dell'Accordo in lingua inglese .....	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato a Tirana, il 12 marzo 1998, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica d'Albania si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventitré articoli, un preambolo ed un Allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3 e 4 delimitano il campo di applicazione dell'assistenza fornita ai sensi dell'Accordo.

Gli articoli dal 5 al 9 illustrano i diversi modi in cui le Amministrazioni doganali possano fornirsi assistenza su richiesta o spontanea (ad esempio fornitura di notizie e informazioni utili ad assicurare la corretta applicazione della normativa doganale, esercizio di speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale, eccetera).

L'articolo 10 regola lo scambio di documenti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi.

L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 13 contiene disposizioni sul comportamento che le Amministrazioni doganali devono tenere nell'esecuzione delle richieste.

L'articolo 14 prescrive che funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente possano assistere ad indagini svolte sul territorio dell'altra Parte contraente e fissa le condizioni che in tali casi devono essere rispettate.

L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 17 disciplina i casi e modi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inol-

tre una Commissione mista per l'esame delle questioni relative alla mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 21, 22 e 23, infine, disciplinano l'entrata in vigore, la denuncia e la possibilità di revisione dell'Accordo.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 11 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 14 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.

In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto questa Amministrazione ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Consorella albanese.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla scrivente con la controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Consorella albanese dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Albania in materia di mutua assistenza per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri, in relazione agli articoli sottoindicati:

*Articolo 11, paragrafo 1, ed articolo 18:*

Prevedono rispettivamente il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente convocati a deporre in qualità di testimoni o di esperti, nonché l'indennità da corrispondere all'interprete e traduttore.

Nell'ipotesi dell'invio annuo di due funzionari a Tirana, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	€	774
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 95 = euro 100, cui si aggiungono euro 30, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 130 viene ridotto di euro 33, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 97 + euro 38 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 135 x 2 persone x 3 giorni)	»	810

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Tirana (euro 1.035 x 2 persone = euro 2.070 + euro 104 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.174
---	---	-------

*Spese di interpretariato:*

(euro 207 al giorno x 2 interpreti x 3 giorni)	»	1.242
Totale onere (articolo 11, paragrafo 1, e articolo 18)	€	5.000

*Articolo 14:*

Viene prevista la partecipazione di funzionari in Albania per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nell'ipotesi dell'invio a Tirana di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa sulla base del precedente calcolo, è così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	€	1.548
diaria giornaliera (euro 135 x 2 persone x 6 giorni)	»	1.620

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Tirana (euro 1.035 x 2 persone = euro 2.070 + euro 104 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.174
---	---	-------

Totale onere (articolo 14) € 5.342

*Articolo 19:*

Per l'esame dei programmi operativi, viene prevista l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà annualmente. Nell'ipotesi dell'invio a Tirana di tre funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	€	1.548
diaria giornaliera (euro 135 x 3 persone x 4 giorni)	»	1.620

*Spese di viaggio:*

n. 3 biglietti aerei andata e ritorno Roma-Tirana (euro 1.035 x 2 persone = euro 3.105 + euro 155 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.260
--	---	-------

Totale onere (articolo 19) € 6.428



Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2003 è di euro 16.770.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché l'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 16.770 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO  
DI  
MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA  
RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA D'ALBANIA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio degli emendamenti che potrebbero essere apportati dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

## CAPITOLO I

### Definizioni

#### Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per :

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
  - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
  - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
  - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e l'Amministrazione doganale della Repubblica d'Albania per la Repubblica d'Albania, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
- c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
- g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

## CAPITOLO II

### Campo d'applicazione dell'Accordo

#### Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

## CAPITOLO III

### Campo d'applicazione dell'assistenza

#### Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorità.

**Articolo 4.**

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
  - a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  - b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

**CAPITOLO IV****Casi di assistenza****Articolo 5**

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

- a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

**Articolo 6**

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

- a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.



### Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
- d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

### Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.

### Articolo 9

Le Amministrazioni doganali :

- a) si prestano mutua assistenza per applicare misure conservative o avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
- b) liquidano i beni, prodotti o strumenti confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, prodotti o strumenti.

## CAPITOLO V

### Documenti ed informazioni

#### Articolo 10

1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.
2. I documenti e le informazioni da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da tutte le indicazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

## CAPITOLO VI

### Esperti e testimoni

#### Articolo 11

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri agenti a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La
2. richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualità l'agente dovrà deporre.
3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione.

## CAPITOLO VII

### Comunicazione delle richieste

#### Articolo 12

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformità al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
  - a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
  - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
  - c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
  - d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

**CAPITOLO VIII****Esecuzione delle richieste****Articolo 13**

1. Se l'Amministrazione doganale adita non detiene i documenti o le informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:
  - a) avviare indagini per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
  - b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorità competente, oppure
  - c) indicare all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente quali sono le autorità competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo può comportare la registrazione delle deposizioni rilasciate dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

**Articolo 14**

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
  - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
  - b) procurarsi copie di questi documenti dossier, ed altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale,
  - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

## CAPITOLO IX

### Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione

#### Articolo 15

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

#### Articolo 16

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

## CAPITOLO X

### Eccezioni

#### Articolo 17

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

## CAPITOLO XI

### Costi

#### Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate ed non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

**CAPITOLO XII****Applicazione dell'Accordo****Articolo 19**

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo.
- || 3. Viene creata una Commissione mista italo-albanese composta dai Direttori Generali || delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

**CAPITOLO XIII****Ambito territoriale****Articolo 20**

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle disposizioni legislative ed amministrative applicabili a queste ultime.

**CAPITOLO XIV****Entrata in vigore e denuncia****Articolo 21**

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

**Articolo 22**

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

**Articolo 23**

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notificano l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana, il 12 marzo 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Albanese ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*Vincenzo Visconti*

**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA**

*Hasëmir*



**ALLEGATO****PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:
  - a) ottenuti ed elaborati legalmente;
  - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
  - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
  - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
  - e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.
  
2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
  
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
  
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
  - a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario.
  - b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
  - c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica, e che sia volta a:

- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;
- b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorché vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

**AGREEMENT  
ON  
MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION,  
INVESTIGATION AND COMBATING OF CUSTOMS OFFENCES BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF ALBANIA**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Albania, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be rendered more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention on the fight against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention, as amended, and without prejudice to possible amendments which might be adopted within the competence of the Joint Follow Up Group;

Having regard to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

**CHAPTER I****Definitions****Article 1**

For the purposes of this Agreement:

- a) "customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
  - the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
  - prohibition measures, restrictions and controls, including exchange control laws; the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;
- b) "Customs Administrations", shall mean the Customs Administration of the Republic of Albania for the Republic of Albania and the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Agreement;
- c) "customs offences" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;
- d) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- e) "person" shall mean any physical human being or legal entity;
- f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being;
- g) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the Vienna Convention of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention.

**CHAPTER II****Scope of the Agreement****Article 2**

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and combating of customs offences.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.
3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

**CHAPTER III****Scope of assistance****Article 3**

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and combating of customs offences.
2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

**Article 4**

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a customs offence.
2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
  - a) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
  - b) new trends, means or methods of committing customs offences.

**CHAPTER IV****Instances of assistance****Article 5**

On request, the requested Customs Administration shall in particular provide the requesting Administration with the following information:

- (a) whether goods which are imported into the customs territory of the requesting Contracting Party have been lawfully exported from the customs territory of the requested Contracting Party;
- (b) whether goods which are exported from the customs territory of the requesting Contracting Party have been lawfully imported into the customs territory of the requested Contracting Party and about the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

**Article 6**

In the context of the legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

- a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
- b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

**Article 7**

On request, the requested Customs Administration shall provide information and intelligence on, and maintain special surveillance over:

- a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
- c) means of transport suspected by the requesting administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
- d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

**Article 8**

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.
2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information and intelligence on its own initiative.

**Article 9**

The Customs Administrations shall:

- a) assist each other with respect to the execution of provisional measures and proceedings, including the seizing, freezing or forfeiture of property;
- b) dispose of property, proceeds or instrumentalities forfeited as a result of the assistance provided for under this Agreement, in accordance with the national legal and administrative provisions of the Contracting Party in control of the property, proceeds or instrumentalities.

**CHAPTER V****Documents and intelligence****Article 10**

1. Original documents shall only be requested in cases where certified or authenticated copies would be insufficient, and shall be returned as soon as possible; any rights of the requested Customs Administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.
2. Any document and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for interpreting or utilizing it.

**CHAPTER VI****Experts and witnesses****Article 11**

1. Upon request of a Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall authorize, whenever possible, its officials to testify as witnesses or experts in trials or administrative proceedings regarding customs offences prosecuted in the territory of the

other Contracting Party and to produce objects, deeds and other documents or certified copies of the latter, which may be needed for the said proceedings. The writ of appearance shall state, in particular, in which lawsuit and with which status the official is called to testify.

2. The Customs Administration of the Contracting Party accepting the request shall state precisely, in the authorization issued, the limits within which its own agents may testify, as the case may be.

## CHAPTER VII

### Communication of requests

#### Article 12

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. In this case they must be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
  - a) the Customs Administration making the request;
  - b) the subject of and reason for the request;
  - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
  - d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.
5. The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 19 of this Agreement.



**CHAPTER VIII****Execution of requests****Article 13**

1. If the requested Customs Administration does not have the documents or the information requested it shall, in accordance with its national legal and administrative provisions, either:
  - (a) initiate enquiries to obtain those documents or information ; or
  - (b) promptly transmit the request to the appropriate agency ; or
  - (c) indicate to the Customs Administration of the other Contracting Party which relevant authorities are concerned.
2. Any enquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements from persons from whom information is sought in connection with a customs offence and from witnesses and experts.

**Article 14**

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:
  - a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
  - b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;
  - c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.
2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

**CHAPTER IX****Use of information and documents and protection****Article 15**

1. The information, communications and documents received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in the terms set by the respective relevant legislation in force, only for the purposes of this Agreement.
2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.
3. However, due to the obligations deriving to Italy as a member State of the European Union, the provisions referred to in the preceding paragraph do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.
4. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

**Article 16**

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

**CHAPTER X****Exemptions****Article 17**

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused.
2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its

request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

## CHAPTER XI

### Costs

#### Article 18

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

## CHAPTER XII

### Implementation of the Agreement

#### Article 19

1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of customs offences maintain personal and direct relations with each other.
2. The Customs Administration shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

3. A Joint Albanian-Italian Commission shall be established, to be made up of the Directors General of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

### CHAPTER XIII

#### Application

##### Article 20

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

### CHAPTER XIV

#### Entry into force and termination

##### Article 21

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements of ratification have been met.

##### Article 22

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels.  
The termination shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

**Article 23**

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Tirana on March 12, 1998 in two originals, each in the Italian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC

*Giulio Vignani*

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

*Hasan*

**ANNEX****BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION**

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
  - a) obtained and processed fairly and lawfully;
  - b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
  - c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
  - d) accurate and, where necessary, kept up to date;
  - e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
  - a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
  - b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
  - c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
  - d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.
- 5.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.
- 5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

- a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
  - b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
- 5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.
6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

